

Prot. [*come da segnatura di protocollo*]

Roma, [*come da segnatura di protocollo*]

CIRCOLARE N. 25/2025

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA QUALIFICA DI RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI DEI SOGGETTI AEO E PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIRETTA – NOVITÀ E INDICAZIONI OPERATIVE.

L'articolo 27 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 stabilisce, operativamente, come dimostrare la competenza o le qualifiche professionali della persona designata come responsabile delle questioni doganali da parte dei soggetti che chiedono l'autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato) e/o l'abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta, ai fini del soddisfacimento, rispettivamente, del criterio di cui all'art. 39 lett. d) del Codice Doganale dell'Unione e dell'articolo 31 comma 2, lett. c) del D.lgs. 141/2024.

Come già più volte chiarito, da ultimo anche con le circolari n. 27/2023 e n. 6/2024, la competenza/qualifica professionale può essere dimostrata in due modi alternativi, verificando se il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente:

- a) rispetta specifici standard pratici di competenza;
- b) ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale.

Nel caso di cui al punto sub. b), la specifica formazione, per essere considerata idonea, deve essere fornita da uno degli organismi seguenti:

- i) l'autorità doganale di uno Stato membro;
- ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
- iii) un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro.

Come noto, la formazione professionale – nel cui ambito devono farsi ricadere anche i corsi di cui al summenzionato punto b) - è regolata dalle Leggi regionali emanate in virtù della potestà legislativa prevista dall'art. 117 della Costituzione e richiamata dalla L. 21 dicembre 1978, n. 845, recante la legge-quadro in materia di formazione professionale, che disciplina le competenze dello Stato e delle Regioni nello specifico settore, nonché l'organizzazione dei relativi corsi. In particolare, in Italia, i soggetti abilitati alla formazione professionale possono riassumersi nelle seguenti categorie:

00143 Roma, Via Mario Carucci,71
Tel. +39 06 50242153
dir.dogane@adm.gov.it



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

1. enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome: sono i principali soggetti deputati alla formazione professionale il cui elenco ufficiale è tenuto da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che aggiorna periodicamente l'albo degli enti accreditati, quale base giuridica e procedurale per il riconoscimento, il cui elenco viene regolarmente consultato da questa Agenzia, ai fini della verifica che i soggetti proponenti i corsi da accreditare siano abilitati a tal fine;
2. università e istituti di istruzione superiore, statali e non statali, legalmente riconosciuti nonché gli altri istituti di istruzione superiore con valore legale (es. AFAM: Conservatori, Accademie, ISIA), che possono erogare corsi di istruzione e formazione professionali in convenzione con le Regioni;
3. organismi promossi dalle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) che gestiscono risorse per la formazione continua dei lavoratori;
4. altri organismi riconosciuti come Camere di commercio, nonché ordini e collegi professionali che possono organizzare attività formative nei rispettivi ambiti, se previste da specifiche norme settoriali. In questo ambito, alcuni enti pubblici nazionali (es: INAIL, ANPAL, ecc.) hanno funzioni di promozione e talvolta di erogazione della formazione.

All'attualità, dunque, l'Autorità doganale non eroga formazione professionale in modo diretto e nemmeno riconosce o accredita soggetti a tal fine, attività realizzata secondo quanto sopra esposto.

Per tale ragione, con la circolare 27 del 2023, l'Agenzia ha inteso ribadire e chiarire ulteriormente la procedura di accreditamento prevista per i corsi di formazione finalizzati al conseguimento della qualifica professionale¹ di cui all'art. 27, par.1, lettera b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015 per gli operatori economici autorizzati (AEO), stabilendone i requisiti, tra cui la durata minima complessiva, le modalità di fruizione, anche in "aula virtuale" (videoconferenza), i contenuti obbligatori e i moduli didattici specifici, nonché l'obbligo di superamento di un esame finale per la verifica dell'apprendimento, valutato a cura di una commissione composta altresì da un rappresentante di ADM.

Al termine del citato percorso formativo, come già detto oggetto di accreditamento a cura dell'Agenzia, il soggetto erogatore rilascia un attestato che menziona il rispetto, oltre che dei contenuti dell'attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche l'osservanza del relativo dettato normativo unionale (Regolamenti UE 952/2013 e 2447/2015).

L'Agenzia, dopo aver verificato il riconoscimento dei soggetti quali enti preposti alla formazione professionale, effettuato in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ad opera delle Regioni o del Ministero dell'Istruzione e del Merito, procede al riscontro dei sopra citati requisiti oggettivi dei corsi per i quali viene richiesto l'accREDITAMENTO e provvede, al ricorrere dei presupposti, ad inviare, per ciascun singolo corso, la relativa comunicazione, dandone

¹ Requisito valutato anche in sede di istruttoria per il rilascio dell'abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

opportuna notizia mediante pubblicazione sul portale ADM al link: www.adm.gov.it/portale/elenco-corsi-approvati.

Sino ad oggi, come previsto dalla circolare n. 6/2024, per i corsi di aggiornamento non è stato richiesto alcun preventivo accreditamento, bensì la facoltà, da parte degli enti erogatori, di comunicare, a mero titolo informativo, al competente Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese, il programma di tale corso.

Di recente, il D.lgs. 141/2024, all'articolo 31, comma 2, lett. c), ha previsto che gli standard minimi di competenza o qualifiche professionali, necessari per il rilascio dell'abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta, siano stabiliti con provvedimento dell'ADM. Per quanto sopra, con determinazione direttoriale n. 506849 del 25/07/2025, è stata stabilita l'obbligatorietà, per il mantenimento del citato requisito in capo al titolare dell'abilitazione, di attestare, tra l'altro, *“la frequenza, con cadenza biennale, di percorsi formativi di aggiornamento professionale, della durata di almeno trenta ore, inerenti alle materie oggetto dei corsi accreditati dall’Agenzia”*.

Si ritiene, pertanto, opportuno modificare le indicazioni di cui alla predetta circolare n. 6/2024, in merito alla necessità di accreditare, altresì, i menzionati corsi di aggiornamento.

Tanto premesso, in coerenza con quanto previsto dalla circolare n. 27/2023, ai fini dell'organizzazione di corsi di aggiornamento da 30 ore, l'ente formatore, in possesso dei medesimi requisiti soggettivi necessari per il riconoscimento dell'idoneità ad erogare la formazione, avrà cura di produrre, con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima rispetto all'avvio del corso), all'Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese apposita istanza, con l'indicazione di quanto segue:

1. indicazione del titolo di riconoscimento dell'ente quale soggetto deputato all'erogazione della formazione professionale;
2. obiettivo della formazione e denominazione del corso;
3. durata e tipologia della formazione;
4. programma del percorso formativo e periodo di erogazione;
5. modalità di attestazione della frequenza.

Per quanto attiene al punto 5, si precisa che è richiesto un attestato di partecipazione al corso, contenente le informazioni di cui ai precedenti punti, con l'indicazione dell'esito dell'eventuale verifica finale delle competenze.

Appare opportuno precisare che l'informazione di cui al punto 1 del suesposto elenco dovrà essere fornita altresì nelle istanze di accreditamento dei corsi di formazione di 200 ore, c.d. “base”, di cui alla circolare 27/2023.

Il citato Ufficio centrale, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, rispettivamente collegate all'ente ed agli argomenti della formazione, provvederà alla comunicazione di accreditamento del corso ed alla successiva pubblicazione nell'apposita sezione dedicata del

sito ADM.

**** * * * * * * * * * * ****

La presente circolare integra e modifica le circolari n. 27/2023 e n. 6/2024 relativamente a quanto in esse indicato, con riferimento alla procedura finalizzata all'accreditamento dei percorsi formativi di base e di aggiornamento, validi sia nell'ambito dell'autorizzazione AEO, sia nel contesto dell'attività riguardante l'abilitazione alla rappresentanza diretta.

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti.

In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

ALLEGATI: 0